

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante n. 941  
invece n. 941 del 16 DIC 2013  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Doc. n. 941/13)  
*Belusca*

## PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI RISCHIO DI INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Fermo restando le procedure già previste dagli artt. 192, 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.i. (abbandono di rifiuti e siti inquinati), la presente procedura è volta a disciplinare le attività da porre in essere, da parte degli Enti preposti al controllo, qualora si individui un rischio concreto e significativo di inquinamento dei corpi idrici superficiali.

### 1. Casi nei quali si applica la seguente procedura:

1. Qualora durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo istituzionali dell'ARTA Abruzzo o relative allo svolgimento di attività previste da Convenzioni stipulate con altri Enti pubblici o di studi/progetti affidati all'Agenzia, la stessa riscontri risultati analitici anomali che, per la significatività degli stessi, a suo giudizio, necessitino di verifica e approfondimento,
2. Qualora durante le attività di polizia idraulica, gli enti preposti (Geni Civili, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato ecc.) riscontrino lo svolgimento di attività non autorizzate che abbiano determinato un rischio di inquinamento significativo dei corpi idrici superficiali;
3. A seguito di segnalazioni di situazioni di rischio di inquinamento delle acque superficiali, da parte di qualsiasi soggetto pubblico titolato al controllo ambientale.

### 2. Attivazione della procedura:


Nel caso 1) del precedente paragrafo l'ARTA si attiva tempestivamente per un monitoraggio d'indagine ai sensi dell'allegato 1 alla Parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i., come da previsione della Convenzione stipulata con il Servizio Regionale competente al monitoraggio dei corpi idrici.

Nei casi 2) e 3) del precedente paragrafo la segnalazione deve essere inoltrata, a cura dell'Ente o soggetto che ha riscontrato l'anomalia, alla Regione Abruzzo – Servizio Qualità delle Acque e all'ARTA Abruzzo. Quest'ultima valuta tempestivamente l'opportunità, sulla base della significatività dell'evento, di attivare un monitoraggio di indagine ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i., dandone comunicazione al Servizio Qualità delle Acque.

### 3. Monitoraggio di indagine

Il monitoraggio d'indagine, ai sensi del punto A.3.6. dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è richiesto in casi specifici e più precisamente:

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle cause del mancato raggiungimento del buono stato biologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato delle acque);



- quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non è ancora stato definito, al fine di avere un quadro conoscitivo più dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi;
- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale.

*I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di interventi specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento accidentale.*

*Tale tipo di monitoraggio può essere più intensivo sia in termini di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici o parti di essi.*

*Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine per la redazione di autorizzazioni preventive (es. prelievi di acqua o scarichi). Questo tipo di monitoraggio può essere considerato come parte dei programmi di misure richiesti dall'art. 116 del decreto legislativo 152/06 e può includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici anche se non previsti dal regolamento per quella categoria di corpo idrico. L'ARTA Abruzzo definisce gli elementi (es. ulteriori indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di dati sul regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di sostanze inquinanti non rilevate precedentemente ecc.) e i metodi (ad es. misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) più appropriati per lo studio da realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche dell'area interessata.*

*Il monitoraggio d'indagine non è usato per classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la rete operativa di monitoraggio. Pur tuttavia i dati che derivano da tale tipo di monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora forniscano informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo più di dettaglio.*

Nei casi suddetti l'ARTA individua pertanto tempestivamente un piano di monitoraggio contenente i parametri, il numero di punti di monitoraggio da indagare e la frequenza di monitoraggio e li comunica alla Regione Abruzzo, al Comune interessato, alla Provincia e alla ASL competente.

#### **4. Costi del monitoraggio:**

La copertura dei costi di tale attività avviene attraverso:

- i fondi propri dell'ARTA Abruzzo considerato che tale attività rientra tra i compiti istituzionali dell'ARTA Abruzzo ai sensi della Legge Regionale n. 64 del 29/7/1998 art. 5;





- il contributo forfettario previsto nell'ambito delle Convenzioni stipulate annualmente tra la Regione Abruzzo e l'ARTA per il monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06.

Resta inteso che qualora dall'indagine dell'ARTA emergessero responsabilità di specifici soggetti, i costi degli accertamenti e del ripristino dello stato dei luoghi saranno posti a carico degli stessi.

#### **5. Risultati del monitoraggio:**

Sugli esiti del Monitoraggio l'ARTA Abruzzo informa la Regione Abruzzo, la Provincia, il Comune e la ASL competente per territorio attraverso la predisposizione di una relazione che descriva:

- i fatti accaduti,
- le attività di monitoraggio svolte e i risultati ottenuti
- l'ampiezza e l'entità del fenomeno di inquinamento,
- l'individuazione del responsabile, qualora possibile,
- le eventuali necessità di revisione dei programmi e della rete di monitoraggio (sorveglianza e operativo) dei corpi idrici ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Terza D.Lgs 152/06,
- le proposte per eventuali azioni ritenute necessarie per contenere il rischio di inquinamento e il rischio sanitario legato al fenomeno in atto.

#### **6. Misure di tutela conseguenti agli esiti dei monitoraggi:**

Restano fermi, in capo ai Sindaci e alle ASL competenti, le valutazioni inerenti la messa in atto di provvedimenti cautelativi per la tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, nonché le competenze attribuite dalla normativa vigente a ciascun Ente coinvolto.

